



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
 Ufficio 7 Alimentazione Animale  
 Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione  
 dell'etichetta di protocollo>

## **Invio Pec**

Alle Regioni e PA

UFFICIO 6 DGSAF

UFFICIO 3 DGSAF

UFFICIO 2 DGISAN

## E per conoscenza

COMANDO CARABINIERI  
 PER LA TUTELA DELLA  
 SALUTE -NAS

ASSALZOO  
[assalzo@assalzo.it](mailto:assalzo@assalzo.it)

ASSALCO  
[assalco@assalco.it](mailto:assalco@assalco.it)

AISA FEDERCHIMICA  
[aisa@federchimica.it](mailto:aisa@federchimica.it)

ENPA  
[enpa@enpa.org](mailto:enpa@enpa.org)

ASSOCANILI  
[info@assocanili.com](mailto:info@assocanili.com)

ANMVI  
[anmvi@pec.anmvi.it](mailto:anmvi@pec.anmvi.it)

FNOVI  
[info@pec.fnovi.it](mailto:info@pec.fnovi.it)

**Oggetto: Cessione gratuita di pet food non idonei per motivi commerciali, per l'alimentazione di cani e gatti in canili e rifugi**

La scrivente Direzione Generale, considerato quanto previsto dalla Legge n. 166/2016, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" (Legge GADDA), che propone di ridurre gli sprechi favorendo la donazione dei prodotti in eccedenza, ritiene utile fornire indicazioni in merito alla possibilità

di cedere a titolo gratuito gli alimenti per animali da compagnia (pet food), ritenuti non idonei per motivi commerciali, ai canili/gattili sanitari e rifugi di cani e gatti, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente.

Le donazioni di mangime rappresentano infatti una risorsa per le organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali e, allo stesso tempo, permettono alle ditte di evitare i costi dello smaltimento di tali prodotti, con un inevitabile effetto favorevole anche per l'ambiente.

Tali mangimi, in base alla normativa vigente, rientrano nei materiali di categoria 3 di cui all'art.10 del reg. (CE) 1069/09, lettera:

*g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;*

Quindi, in attuazione dell'art.16 g) del regolamento (CE) 1069/2009, la Scrivente intende stabilire le condizioni per la raccolta, l'etichettatura e l'utilizzo di tali materiali al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.

In base al luogo d'origine di tali prodotti, si possono pertanto distinguere due fattispecie:

- 1) **Pet food non idonei per motivi commerciali generati all'interno del mangimificio:** si tratta di quantitativi di mangimi secchi sfusi, generati lungo la catena di produzione come scarti di lavorazione e raccolti in sacchi o big bag, all'interno dei quali, si ritrovano coacervi eterogenei di mangimi che derivano da diverse produzioni.

Nel caso in parola, si applicano le seguenti misure operative:

- l'operatore deve riportare chiaramente sul sacco/big bag "in fase di riempimento", la data di inizio riempimento e deve adottare idonei sistemi di apertura/chiusura fra un riempimento e l'altro;
- la chiusura del sacco/big bag deve avvenire non appena raggiunta la capienza. I mangimi per specie diverse (cani o gatti) devono essere raccolti in contenitori separati;
- nel sistema di chiusura del sacco/big bag deve essere inserita un'etichetta riportante la dizione: "FORNITURA GRATUITA PER STRUTTURA DI RICOVERO DI CANI/GATTI VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO" in modo tale che l'apertura del sacco determini la rottura dell'etichetta. Tale indicazione deve essere riportata anche sul documento di trasporto.
- i sacchi/big bag chiusi e identificati devono essere stoccati insieme, in un'area separata e dedicata del deposito fino alla spedizione alla struttura di destinazione;
- per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie di etichettatura, si prevede un'etichettatura semplificata che preveda almeno le seguenti indicazioni:
  - Tipo di mangime;
  - Specie/categoria di destinazione;
  - Indicazione delle materie prime per categorie di cui alla Direttiva della Commissione Europea del 23 giugno 1982;

- Indicazione dei gruppi funzionali degli additivi utilizzati nelle produzioni;
- Componenti analitici e relativi tenori espressi con una forbice del  $\pm 15\%$ ;
- Tenore di umidità media;
- Nome/ragione Sociale e indirizzo e numero del produttore;
- Data di scadenza e lotto.

2) **Pet food non idonei per motivi commerciali già confezionati e generati nello stoccaggio in mangimificio o lungo la catena di distribuzione ed esercizi di vendita:** si tratta di mangimi considerati non più idonei per motivi commerciali (ad es. rimanenze di attività promozionali, mangimi prossimi al raggiungimento della data di scadenza, mangimi che hanno superato il termine minimo di conservazione per un tempo non superiore ai 2 mesi, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario), che non inficiano le idonee condizioni di conservazione e la salubrità dei mangimi in questione.

Per essere ceduti gratuitamente alle strutture di ricovero, tali mangimi, nella loro confezione originale, dovranno essere inseriti in imballaggi secondari che riportino in maniera indelebile la dizione "FORNITURA GRATUITA PER STRUTTURA DI RICOVERO DI CANI/GATTI VIETATA L'IMMISSIONE IN COMMERCIO"

Resta inteso che dovrà essere mantenuta **la rintracciabilità** dei prodotti sia da parte del fornitore che da parte della struttura che riceve la donazione. Il fornitore dovrà pertanto poter risalire a quali prodotti ha fornito e, nel caso dei coacervi, quali produzioni hanno contribuito a formare le quantità cedute alle strutture di ricovero.

Per scongiurare ulteriormente l'immissione in commercio dei prodotti oggetto della presente nota, il fornitore e il ricevente devono informare preventivamente, in maniera scritta, la Regione e il servizio veterinario della ASL competente dell'avvio di tale forma di collaborazione.

Il fornitore dovrà anche inserire nel proprio piano di autocontrollo tale attività e le modalità con cui la effettua.

Si prega di diffondere le disposizioni della presente nota, al fine di darne un'applicazione omogenea sul territorio di competenza.

**\*IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento  
Laura Contu [l.contu@sanita.it](mailto:l.contu@sanita.it)  
Responsabile del procedimento  
Carmelo Cicero [c.cicero@sanita.it](mailto:c.cicero@sanita.it)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
P.G/2020/0282616 del 09/04/2020 13:57:17